

**TITOLI CANCELLATI DALL'ELENCO DEI TITOLI MINERARI VIGENTI**

*Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione cancellate dall'elenco dei titoli minerari vigenti negli anni 2017-2021*

**Anno 2021 – BUIG LXIV**  
(2 titoli per complessivi 841,25 Km<sup>2</sup>)

**PERMESSI DI RICERCA**  
(1 permesso di ricerca per complessivi 698,50 Km<sup>2</sup>)

	Permesso	Motivo cancellazione	BUIG	Area Km <sup>2</sup>
1	NUSCO	Decreto di accettazione della rinuncia 26/03/2021	LXV n. 3	698,50

**CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**  
(1 concessione di coltivazione per complessivi 142,75 Km<sup>2</sup>)

	Concessione	Motivo cancellazione	BUIG	Area Km <sup>2</sup>
1	A.C 22.EA	Scadenza naturale	LXV n. 2	142,75

# ATTIVITÀ DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

## PERMESSI DI RICERCA

### DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 23

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 2021

#### **Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «NUSCO» della società COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI (r.u.)**

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modificazioni, recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";

VISTO l'Accordo procedimentale (rep. n. 1247), sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lettera l) del D. Lgs. n. 112 del 1998;

VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 e successive modificazioni recante "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";

VISTA la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, recante "disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il decreto ministeriale 21 gennaio 2010 con il quale, è stato conferito per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "NUSCO" alla Società Italmin Exploration S.r.l., dell'estensione di km<sup>2</sup> 69,85 in territorio delle provincie di Avellino e Benevento;

VISTI i decreti ministeriali 30 luglio 2012, 1° ottobre 2012, 29 luglio 2013 e 12 ottobre 2017, con i quali la titolarità del permesso di ricerca è stata intestata, in ultimo, alla Società Compagnia Generale Idrocarburi S.p.A. e alla Società Italmin Energia S.r.l., con quote rispettivamente dell'80% e del 20%, rappresentate dalla prima;

VISTI i decreti ministeriali 13 dicembre 2013, 11 dicembre 2014 e 28 settembre 2015 con i quali il decorso temporale del permesso "NUSCO" è stato sospeso dal 4 aprile 2013 fino all'ottenimento del pronunciamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in ordine alla valutazione di compatibilità ambientale relativa alla perforazione del pozzo "Gesualdo I";

VISTA la Sentenza n. 47/16, in data 16 maggio 2016 del Tribunale Civile e Penale di Alessandria- Sez. Civile, con la quale è stato dichiarato il fallimento della Società Compagnia Generale Idrocarburi S.p.A. (c.f. n. 08098211009) con sede legale in Roma, Via Cavour n. 44 (CAP 00184);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4249 dell'11 febbraio 2021 della Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica – Div VII è stata data comunicazione della sussistenza delle condizioni la decadenza del titolare, come previsto dall'art. 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, per i permessi in titolo alla Società sopra indicata;

VISTA l'istanza in data 29 dicembre 2020, acquisita in pari data prot. n. 31384 con la quale la Società Italmin Energia S.r.l. ha presentato istanza di rinuncia al permesso in parola;

VISTA la nota del 1 febbraio 2021 prot. n. 2928, pervenuta in pari data prot. n. 2957 con la quale la Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG), ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di rinuncia del permesso "NUSCO";

CONSIDERATO che l'area interessata dal permesso è libera da vincoli derivanti da pregressa attività mineraria;

RITENUTO di poter procedere all'accettazione dell'istanza di rinuncia in parola nonché alla definitiva cessazione del permesso "NUSCO";

## D E C R E T A

### Art. 1

(Cessazione permesso)

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è accettata la rinuncia della Società ITALMIN ENERGIA S.r.l. (c.f. n. 11932571000) con sede in Roma, Viale Trastevere, 249 (C.a.p. 00153) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "NUSCO".

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 e dell'art. 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è dichiarata la decadenza dal permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato "NUSCO" della Società COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI S.p.A. (c.f. n. 08098211009) con sede legale in Roma, Via Cavour, 44 (C.a.p. 00184).

2. Il titolo è dichiarato cessato per decadenza del titolare e rinuncia del contitolare.

### Art. 2

(Obblighi)

1. L'operatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG) – Div. VII la relazione finale sulle conoscenze geominerarie ottenute nell'area del titolo, corredata delle linee sismiche maggiormente significative, dell'elenco dei dati geofisici e di perforazione acquisiti, con l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto.

### Art. 3

(Pubblicazione e consegna)

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e consegnato alla Società Italmin Energia S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania.

### Art. 4

(Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del presente provvedimento.

Roma 26 marzo 2021

*Il Direttore generale: ROMANO*